

Spett.le  
**Ministero dell'ambiente e della sicurezza  
energetica**  
*Direzione Generale Valutazioni Ambientali*  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
PEC [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Spett.le  
**Ministero della cultura**  
*Soprintendenza Speciale per il PNRR*  
Via di San Michele, 22  
00153 Roma  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**OGGETTO: ID VIP 8008 – Controdeduzione al Parere Negativo del MIC per il progetto in oggetto, rif. MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0019088.01-02-2024, protocollo MIC\_SS-PNRR 01/02/2024-0003805-P**

*ID\_VIP 8008 Progetto di un impianto **agrivoltaico**, denominato "Campo Agrosolare Camerelle", di potenza pari a 67 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Candela (FG), in località Masseria Leone e Posta Fissa*

Il sottoscritto **Marco Limer** nato a Siracusa (SR) il 20/12/1986 e residente a Milano (MI), Via Augusto Righi n.3A, 20133,C.I. CA87754QT, C.F. LMRMRC86T20I754X, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di legale rappresentante della società **SOLAR ITALY XVII S.r.l.** con sede in MILANO in GALLERIA SAN BABILA n. 4/B, C.F. e P.IVA 10727590969,

#### **CON LA PRESENTE CONTRODEDUCE IN TOTO**

il parere negativo di cui in oggetto rilasciato dal MIC per il procedimento ID VIP 8008. Si riporta nel seguito ampia disamina tecnica, vincolistica, paesaggistica e ambientale, e anche più strettamente legale.

In particolare dal primo punto di vista:

- per quanto argomentato non si rileva l'evidente contrasto, segnalato dal MIBACT, per il progetto in esame, con la vincolistica poiché **il progetto rispetta la condizione di aree NON IDONEE FER DGR 2122, ponendosi al di fuori delle stesse**, come da consultazione del sito della Regione Puglia, e **il buffer dai tratturi evidenziati dal MIC non impatta ai sensi della normativa vigente la qualifica conseguente di Area Idonea per l'impianto in oggetto**, che si determina solo per le aree

di impianto e non per le opere connesse, quali cavidotto o stazioni di elevazione utente. ([http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_autorizzazione\\_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122)). **E' dunque in primis influente il fatto che l'eventuale buffer dai tratturi impatti le strade interessate dal cavidotto interrato o altre opere connesse, l'area d'Impianto ai sensi della vigente normativa e della giurisprudenza di merito è e risulta Area Idonea in ogni caso, non ricadendo in aree vincolate ne nei relativi buffer.** A tal proposito si rimanda inoltre alla disamina successiva della rete tratturale interferente con le opere connesse in progetto, che sono poi cavidotti interrati e che dunque non possono al di là della temporaneità delle opere di posa, impattare in alcun modo il paesaggio. **In secondo luogo, i tratti interessati sono inoltre strade asfaltate pubbliche, pertanto il tratturo richiamato dal MiC non può neanche essere qualificato come bene culturale alla luce della sua intervenuta trasformazione in strada pubblica e delle chiare previsioni regionali in materia esposte più in dettaglio nel seguito.** Si ricorda che la giurisprudenza amministrativa afferma infatti che non si applicano più le misure di protezione in favore di un bene vincolato nel caso in cui *“a causa delle modifiche apportate, abbia oggettivamente perso quelle caratteristiche intrinseche che avrebbero consentito di attribuirgli valenza culturale giustificandone la protezione”* (cfr., Cons. St., VI, sent. n. 3605/2022). **Risulta pertanto errato considerare il buffer da un tratturo che ha perso le caratteristiche intrinseche che gli attribuivano valenza culturale, essendo oggi strada asfaltata.**

- In merito all'interferenza del cavidotto con la rete tratturale si segnala che **il carattere temporaneo dell'intervento interrato e il ripristino dello stato ante operam al termine dei lavori garantiranno l'assenza di alterazioni di carattere paesaggistico e non comprometteranno la valenza storico/culturale/paesaggistica dei siti o delle strade tra l'altro riconvertite in strade asfaltate pubbliche interessate da traffico veicolare frequente e che pertanto hanno perduto ogni valenza storico-culturale.**
- Inoltre **non si rileva contrasto con le Schede d'Ambito e con lo Scenario strategico del PPTR, in quanto ricade in area agricola e non in paesaggio rurale, non compromette gli orizzonti visivi del PPTR ma si integra nel paesaggio,** grazie alle mitigazioni, al peculiare carattere innovativo dell'integrazione del solare fotovoltaico con l'agricoltura nonché alle importanti ricadute socio-economiche del progetto che favoriscono il rispetto degli obiettivi di qualità elencati nelle Linee Guida per la progettazione di impianti FER.
- In merito alla affermazione che il cavidotto attraversa un'area gravata da usi civici si rimanda alla disamina nel seguito, facendo comunque presente che **il cavidotto sarà interrato interamente sotto**

strade asfaltate esistenti e pubbliche, e collegato alla già esistente SE Terna di cui ai dettagli progettuali.

Dal punto di vista legale:

- Si sottolinea che il Progetto – oltre ad avere ad oggetto un intervento “**di pubblica utilità**” ed “**indifferibile ed urgente**” (ex art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 387/2003 e art. 7-bis, co.2-bis, del d.lgs. n. 152/2006) – **costituisce un’opera strategica ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR** ai sensi dell’art. 7-bis del TUA, essendo incluso nell’elenco di cui all’allegato I-bis del TUA (cfr. punto 1.2.1) e ciò, come si vedrà, impone un’interpretazione della normativa di riferimento che valorizzi l’interesse pubblico prevalente alla promozione delle fonti di energia rinnovabile, oggi cristallizzato dal Regolamento UE n. 2577/2022.
- Si precisa, inoltre, che l’area di Impianto: **(i) non è interessata da vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004; (ii) non è perimetrata come non idonea ai sensi del d.m. 10.9.2010 e della disciplina regionale di riferimento; e (iii) costituisce “area idonea” ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021. Per quanto riguarda l’area interessata dalla presenza delle opere di connessione, essa ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 22, comma 1 ter , del D. lgs. n. 199/2021**
- Si invita **il MASE a rilevare la tardività (e quindi inefficacia) del parere del MiC**, con la conseguenza per cui tale ultimo atto non può in alcun modo precludere il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale che può essere emesso direttamente dal MASE a conclusione della Procedura in oggetto. Sul punto, si evidenzia da subito che il Consiglio di Stato (cfr., Cons. St., IV, sent. n. 8610/2023) ha recentemente chiarito che l’istituto del silenzio assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/90 trova applicazione anche in materia paesaggistica e culturale. Negli stessi termini si è recentemente espressa anche la giurisprudenza di merito: si v. TAR Puglia, Bari, Sez. II, sent. 11 dicembre 2023, n. 1429;
- **in fattispecie analoga (ossia nel caso di interferenza del cavidotto di connessione con un tratturo), la Presidenza del Consiglio dei Ministri (chiamata a pronunciarsi in sede di deferimento) ha già espresso giudizi positivi di compatibilità ambientale** (es: *Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto agrivoltaico e relative opere di connessione, denominato “Ascoli40”, di potenza pari a 41,3 MW, ubicato nel comune di Ascoli Satriano (FG). Proponente: Luminora Ascoli S.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400; Procedimento di valutazione di impatto ambientale di un impianto integrato agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Ascoli*

Satriano (FG), costituito da un impianto olivicolo superintensivo e un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 17,44 MW collegato alla rete di trasmissione nazionale – RTN. Proponente: Development 2 S.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e altri). Al riguardo, occorre inoltre rilevare che la Regione Puglia ha disciplinato la materia con la l.r. n. 4/2013 con la quale ha previsto l'adozione di un quadro di assetto regionale per la destinazione, individuazione e perimetrazione dei tratturi regionali. In particolare, l'art. 6, comma 1, della legge regionale in commento distingue tra le tipologie di tratturi quelle "(b) aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico; (c) aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia". In base all'art. 6, comma 2, della legge regionale in commento prevede che "[l]e aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico". Le norme tecniche del Quadro di Assetto Tratturi prevedono al punto 10 che "le aree appartenenti formalmente ai tronchi tratturali 11 classificati sub. a), se destinate, di fatto, ad opere pubbliche o di pubblico interesse (es. coincidenti con strade, ferrovie, piste ciclabili, ecc.), sono da considerarsi automaticamente sussumibili sub b)". In altri termini, i "tratturi" già trasformati in strada hanno, usando le parole del legislatore regionale, "perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico-culturale". **Nel caso di specie, come dimostrato, per il tratto di interesse il tratturo è oggi sostituito da strade pubbliche asfaltate esistenti, nonchè anche limitrofe alla rete Autostradale, essendosi quindi già persa completamente la menzionata componente storica-culturale che il MiC intenderebbe preservare.**

- sotto il profilo procedimentale, il parere risulta illegittimo in quanto:
  - il Ministero non ha coinvolto nel procedimento in esame la ricorrente. In particolare, il MiC non ha consentito alla Società di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 prima di disporre il proprio diniego al Progetto. Detta circostanza comporta già di per sé un profilo di illegittimità del parere in questione, come rilevato in una circostanza del tutto analoga alla presente dalla giurisprudenza di merito secondo la quale "*nel caso di specie, assumendo rilievo la tutela di un bene tutelato, qual è un "tratturo" (che si dispiega per un lungo tratto, peraltro già attraversato da altri cavidotti e oggetto in parte di trasformazione in strada moderna), l'apporto procedimentale in chiave partecipativa, volta a superare obiezioni critiche e/o a fornire spiegazioni aggiuntive circa il progetto, appare senz'altro potenzialmente proficua, se non utile per la stessa amministrazione, al fine della esatta comprensione della dimensione dell'intervento. Con ciò la pretermissione dell'avviso*

- di cui all'art. 10-bis legge n. 241 cit. risulta rilevante*" (T.A.R. Puglia, Sez. II, 11.12.2023, n. 1429);
- in violazione del principio del dissenso costruttivo, inoltre, il Ministero non ha indicato eventuali soluzioni progettuali alternative che avrebbero invece consentito il rilascio di un parere favorevole. Si evidenzia, a questo proposito, che *"è granitico l'orientamento giurisprudenziale, (...), secondo cui il dissenso opposto da una autorità tutoria dei vincoli ambientali/paesaggistici, ove non recante le prescrizioni utili a superarlo, si pone «in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio» (così T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 6.03.2023, n. 3631; Campania, Salerno, sez. II, 13/10/2020, n. 1374; cfr. anche T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 21/03/2022, n. 353)"* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 5.4.2023, n. 5750) ;
  - nel merito, poi, le valutazioni compiute dal MiC risultano illegittime anche perché non prendono in considerazione:
    - **l'idoneità dell'area** ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010;
    - **la natura agro-voltaica del Progetto, quindi opera strategica ai fini dell'implementazione del PNIEC e del PNRR e oggetto di giurisprudenza ormai conclamata per la quale i caratteri distintivi dell'agro-voltaico rendono inconferente e non applicabile la normativa tecnica dettata dai Piani paesaggistici regionali con riferimento agli impianti fotovoltaici tradizionali;**
    - **l'interesse pubblico prevalente alla realizzazione del Progetto;**
    - **le risultanze istruttorie del procedimento condotto dal MASE e il parere positivo rilasciato dalla Commissione.**

Si chiede pertanto al MASE l'emissione diretta di un giudizio positivo di compatibilità ambientale a conclusione della Procedura in oggetto, come consentito dalla disamina precedentemente e nel seguito esposta dalle leggi vigenti e dall'orientamento giurisprudenziale applicabile al caso di specie, come ribadito da recenti sentenze TAR e dalle ultime Determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in casi del tutto analoghi.

Allegati:

- *Allegato 1 - Controdeduzioni carattere tecnico, vincolistico, paesaggistico e ambientale*

Cordiali Saluti

Milano (MI) 26/02/2024

Il richiedente/dichiarante

**Solar Italy XVII S.r.l.**

**Marco Limer**



**Solar Italy XVII S.r.l.**

Galleria San Babila, 4/B  
20122 Milano

CF e P. IVA 10727590969



## ALLEGATO 1 - CONTRODEDUZIONI CARATTERE TECNICO, VINCOLISTICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

- 1) Relativamente al commento sul quadro vincolistico:

*“con riferimento al quadro vincolistico, nell’area di interesse del progetto non risulta la presenza di aree tutelate per legge, né provvedimenti ministeriali o regionali di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico del D.lgs. n. 42/2004; viene rilevata comunque la vicinanza, ed interferenza della linea di cavidotto nella parte finale a Nord, con il Regio Trattarello Candela Montegentile, Braccio Calaturo delle Vacche, tutelato ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983 e, nel punto finale di connessione con la sottostazione, il cavidotto attraverso una Zona gravata da usi civici, art.142 co.1 lettera h);”*

Si conferma quanto esaminato per il progetto e riportato nello Studio di Impatto Ambientale ovvero che il progetto non ricade in aree vincolate e soprattutto rispetta la condizione di aree NON IDONEE FER DGR 2122, come da consultazione del sito della Regione Puglia ([http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_autorizzazione\\_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122)).

Il tratturo indicato è interamente assorbito da strada asfaltata. In base ad una sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 9.9.2014, n. 4566 è stato considerato illegittimo il rinvio a VIA di una procedura poiché:

*“all’interferenza dell’intervento sui tratturi: al contrario, l’utilizzo della viabilità esistente e quindi l’assenza di modifiche e di consumo del territorio avrebbe dovuto costituire semmai un elemento per la favorevole valutazione ai fini dell’assoggettabilità alla VIA. Inoltre molti tratturi, in conseguenza della progressiva alta meccanizzazione dell’attività agricola (specie in pianura), sono stati asfaltati e presentano spesso caratteristiche tecniche di idoneità al passaggio dei mezzi pesanti e ingombranti;”*

Come riportato nella relazione Paesaggistica:

“Il carattere temporaneo dell’intervento e il ripristino dello stato ante operam al termine dei lavori garantiranno l’assenza di alterazioni di carattere paesaggistico, né comprometteranno la valenza storico/culturale/paesaggistica dei siti o delle strade tra l’altro spesso riconvertiti in strada asfaltata interessata da traffico veicolare frequente. Data la natura degli interventi proposti, gli stessi risultano compatibili con gli indirizzi e le direttive previste per le aree gravate da usi civici e con le prescrizioni del PPTR per le componenti culturali ed insediative e valori percettivi (art. 81 e art. 82 delle NTA, comma 2) p.elenco a7) e art. 88)”

Come visibile dalle foto sotto riportate il cavidotto passa su strade già asfaltate, con traffico veicolare frequente pertanto riteniamo valida l’affermazione che ‘hanno perso le loro originali caratteristiche storico culturali’. Nei pressi del tratturo è presente una autostrada e anche una strada provinciale, quindi, non si ritiene che si possa pensare verosimilmente di recuperare e valorizzare il tratto di tratturo in quel punto.



Foto Strada Provinciale 91 – cavidotto lungo la strada asfaltata



Foto Strada Provinciale 95 – attraversamento cavidotto in corrispondenza della sottostazione elettrica (il tratturo è ubicato lungo tale strada che come visibile ad oggi è completamente asfaltata)



Foto Autostrada dei Due Mari A16 - Attraversamento austradale cavidotto in adiacenza della SP 95, che si trova a sx e rialzata rispetto all'autostrada, dove è localizzato il tratturello citato.

In merito alla affermazione che il cavidotto attraversa un'area gravata da usi civici si ribadisce l'affermazione che si tratti di un intervento di natura temporanea, che non prevede una modifica di uso e/o consumo del suolo. Inoltre si tratta unicamente di un attraversamento della parte terminale del cavidotto, in particolare del cavo di collegamento AT, che attraversa l'autostrada e si allaccia alla RTN, pertanto il percorso, benché in area gravata da usi civici, è interamente su strada asfaltata esistente.

A questo proposito è stato correttamente evidenziato che la mera interferenza del percorso del cavidotto con un'area soggetta a tutela paesaggistica non è una circostanza idonea e sufficiente a giustificare l'adozione di un provvedimento di diniego, laddove manca "l'indicazione riguardo alla specifica prescrizione che si ritiene violata e manca una precisa indicazione delle caratteristiche dell'opera che la renderebbero incompatibile con la disciplina dello strumento paesaggistico regionale. L'omissione rende illegittimo il provvedimento per difetto di motivazione. Né si comprende aliunde come un tracciato stradale o un cavidotto interrato possa impattare con il regime di tutela paesaggistica. Non è un caso che gli interventi che riguardano le opere interrate siano stati esclusi dalla necessità di acquisire autorizzazioni paesaggistiche. Dette opere rientrano nella definizione di cui alla lettera A.15 dell'allegato A del D.P.R. n. 31/2017: "la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo a falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici;

*serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete". Si tratta di opere espressamente escluse dall'onere di acquisire la previa autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 31/2017, con la sola ovvia eccezione delle aree sottoposte a vincolo archeologico (che non ricorre nel caso di specie)" (T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 29.6.2023, n. 939).*

2) Relativamente al commento sul Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR),

- *“con riguardo alle interferenze con le tutele del PPTR della Puglia, la Soprintendenza ABAP ha rilevato quanto segue: “È presente nell’area subito adiacente a nord dell’impianto, il **Regio Tratturello Candela Montegentile** e un’area definita **Paesaggi rurali**; a 200 m dal lotto di impianto è presente più a nord il **Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello ed il Regio Tratturello Foggia Ordona Lavello** a 2,8 km di distanza dall’impianto. [.....] sono presenti diversi **vincoli idrogeologici** e [.....] a sud sono presenti il **Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto** ed il sito di rilevanza naturalistica **Valle Ofanto - Lago di Capaciotti**. Oltre a diverse aree destinate a **prati e pascoli naturali, a boschi lungo il fiume Ofanto**, a formazioni arbustive in evoluzione naturale, **gli impianti sono chiaramente visibili da strade a valenza paesaggistica nell’area buffer ed intercettano con visuali per aree ad alta e media visibilità, oltre a una rete di siti storico-culturali all’interno dell’area vasta. ....”***
- *“con riguardo alla verifica di compatibilità degli interventi con previsioni ed obiettivi del PPTR.....**Obiettivo Strategico 10.....Regole di riproducibilità delle invariati strutturali..... nonché** ai sensi di quanto disposto dalla **Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 “Indirizzi per l’integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di impianti di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014....** “a partire dal riconoscimento delle invariati strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d’ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invariati (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)”*
- *“considerato che **l’area d’intervento ricade nell’ambito paesaggistico “OFANTO”, Figura territoriale “La media valle dell’Ofanto”,** per la quale il PPTR esprime i seguenti caratteri:...”*
- *“considerati...**gli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.4 Ambito “Ofanto”).”***
- *“considerati gli **Indirizzi e le Direttive di Tutela del PPTR** che, ai sensi dell’**art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR**, considerano <<interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA..... Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell’accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito..... **Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e***

*l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell'attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto, del tutto comparabili ad un tradizionale impianto fotovoltaico.*

- *“considerato che a valutazione degli impatti cumulativi è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale..... che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi..... che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso;*

Relativamente al commento “Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012”:

*“la valutazione degli impatti cumulativi è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f) e dal DM del 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti” mentre andava riportata la trattazione in riferimento alla D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010”* si fa presente che tra gli elaborati consegnati dal proponente è presente **XXXXX\_Documentazione\_Specialistica\_01\_VI\_cumulativi** che riporta quanto osservato. Tale relazione è stata redatta a seguito di una richiesta di integrazioni, nel rispetto della DGR2122 del 23/10/2012, da parte della Regione Puglia, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica che rientra nella procedura PAUR contestualmente alla procedura di Valutazione di impatto ambientale. La relazione riporta le considerazioni in merito all'Area Vasta e alla Zona di Visibilità Teorica.

Dalla analisi è emerso che il **progetto esaminato non ricade in aree vincolate** e soprattutto **rispetta la condizione di aree NON IDONEE FER DGR 2122**, come da consultazione del sito della Regione Puglia

([http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_autorizzazione\\_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122)). Nell'area buffer della ZVT ricadono numerose aree vincolate ma nell'analisi degli impatti cumulativi, sono state considerate tali aree nel calcolo dell'Indice di Pressione Cumulativa, che restituisce un valore prossimo al valore giudicato come accettabile (IPC=3,8-4,8) ma sicuramente al di fuori di aree vincolate.

In merito all'osservazione del MIBACT:

*“Gli impatti cumulativi non sono quindi trascurabili con particolare riferimento anche agli impatti della fase di cantiere nel caso altre opere venissero realizzate in contemporanea nell'area in esame. Pertanto, ad esito dell'analisi documentale e delle verifiche effettuate, la Commissione valuta che a titolo di compensazione degli impatti cumulativi sulle componenti Suolo, Biodiversità e Paesaggio dovuti alla possibile presenza di altri impianti FER, per un eventuale esito positivo delle procedure VIA in corso, il progetto debba essere integrato con misure specifiche descritte nelle Condizioni ambientali relative agli aspetti progettuali, alla biodiversità e al paesaggio, nelle Condizioni*

*Ambientale n.1 e 2, come meglio specificato nella sezione relativa all'analisi delle diverse componenti ambientali.*

Nella relazione che valuta gli impatti cumulativi sono stati indagati, come previsto dalla DGR 2122, i seguenti aspetti:

1. Visuali paesaggistiche;
2. Patrimonio culturale ed identitario
3. Natura e biodiversità
4. Salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e di gittata)
5. Suolo e sottosuolo

Dall'analisi delle **visuali paesaggistiche** emerge che **l'impianto risulterà poco visibile** poiché il terreno è semi-pianeggiante e, laddove non sia già schermato dalla vegetazione esistente, dall'ondulazione del terreno o dalle strutture/edifici presenti, grazie alla copertura vegetale lungo la recinzione, costituita da filari di ulivi, sarà possibile mitigare completamente l'impatto visivo, integrando l'impianto nel paesaggio circostante caratterizzato dalla presenza di coltivazioni di ulivi. Inoltre **grazie alla frammentazione dell'impianto in lotti, distanti l'uno dall'altro, l'effetto percettivo e visivo è di un'opera che si integra in maniera cromatica nel paesaggio circostante**, pertanto, la caratteristica della frammentazione risulta avere effetti positivi perché **legata alla possibilità di individuare lotti che per caratteristiche morfologiche hanno minore visibilità da punti e visuali strategiche.**

In merito alla valutazione degli impatti nella Zona di Visibilità teorica (con raggio almeno di 3 Km), sono stati considerati gli impatti cumulativi con i seguenti impianti:





Figura 5 – Rappresentazione dell'area AVIC su ortofoto

TIPOLOGIA IMPIANTO	ID_AUTOR	TIPO_AUTORIZZAZIONE	STATO_PRATICA_AUTORIZZAZIONE	STATO_IMPIANTO
EOLICO	E/25/05	AU_PRE	AUTORIZZATO	REALIZZATO
EOLICO	E/03/05	AU_PRE	AUTORIZZATO	REALIZZATO
FOTOVOLTAICO	F/CS/A463/2	DIA	NON CONOSCIUTO	REALIZZATO
EOLICO	<b>E/52/06</b>	AU_PRE	AUTORIZZATO	<b>NON REALIZZATO</b>


TIPOLOGIA IMPIANTO	ID_AUTOR	
EOLICO	E/25/05	AREA A
EOLICO	E/03/05	AREA A
FOTOVOLTAICO	F/CS/A463/2	AREA A
EOLICO	<b>E/52/06</b>	Area B, C, D

- Per quanto riguarda la **Struttura Idrogeomorfologica**– **le aree di progetto non intersecano aree di tutela** mentre **il cavidotto interseca in alcuni punti aree caratterizzate da UCP** (Ulteriori Contesti Paesaggistici) dei versanti con pendenza 20% e UCP aree soggette a vincolo idrogeologico a sud dell'area A e lungo alcune strade (strada vicinale e strada S.P. 97). **In base alle NTA del PPTR la realizzazione del cavidotto risulta coerente e compatibile con le misure di salvaguardia e utilizzazione e con gli indirizzi previsti.**




**Figura 1 – Carta della Struttura Idrogeomorfologica (componenti geomorfologiche e idrologiche) fonte: webgis SIT Regione Puglia**

- Per quanto riguarda la **Struttura Ecosistemica Ambientale**– le aree di progetto, non intersecano aree di tutela, mentre il caviddotto si trova all’interno della UCP Aree di rispetto dei parchi e riserve regionali (100 m). **La realizzazione del caviddotto non rientra nella lista degli interventi non ammissibili** pertanto l’intervento risulta coerente e compatibile con le norme di Piano.



**Figura 2 – Carta della Struttura Ecosistemica Ambientale (componenti botanico vegetazionali e componenti delle aree protette e dei siti naturalistici) fonte: webgis SIT Regione Puglia**

- Nell'ambito dei Beni Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti Paesaggistici della **Struttura Antropica e Storico Culturale** del PTPR le aree in esame non intersecano alcun vincolo o tutela, per il cavidotto si rileva la presenza di UCP Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative e UCP strade a valenza paesaggistica (SP 91 e SP97) e UCP aree appartenenti alla rete dei tratturi vicino alla SP95 e alla autostrada A16. Il cavidotto, in prossimità del collegamento con la SSE di Camerelle, attraversa una porzione di terreno gravata da usi civici, BP Usi Civici. **Il carattere temporaneo dell'intervento e il ripristino dello stato ante operam al termine dei lavori garantiranno l'assenza di alterazioni di carattere paesaggistico, né comprometteranno la valenza storico/culturale/paesaggistica dei siti o delle strade tra l'altro spesso riconvertiti in strada asfaltata interessata da traffico veicolare frequente.** Data la natura degli interventi proposti, gli stessi **risultano compatibili con gli indirizzi e le direttive previste per le aree gravate da usi civici e con le prescrizioni del PPTR per le componenti culturali ed insediative e valori percettivi** (art. 81 e art. 82 delle NTA, comma 2) p.elenco a7) e art. 88).



**Figura 3 – Carta della Struttura Antropica e Storico Culturale (componenti culturali e insediative e componenti dei valori percettivi) fonte: webgis SIT Regione Puglia**

Relativamente al commento sulle **Linee guida impianti FER del PPTR**:

“In riferimento allo l’Obiettivo strategico 10 - Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili del PPTR e i relativi obiettivi specifici e “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l’identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l’autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate.

Come detto per le Schede di Ambito, anche nel caso delle **Linee Guida degli impianti FER del PPTR**, si riportano delle “raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici” pertanto i contenuti **non hanno uno scopo prescrittivo.**

Ai sensi dell'articolo 6 delle NTA del PPTR le uniche disposizioni vincolanti ed immediatamente cogenti sono le prescrizioni, che non sono contenute né nelle Schede di Ambito né nelle Linee Guida. La mancanza di vincolatività ha trovato conferma in sede giurisdizionale, dove il giudice amministrativo ha avuto occasione di ribadire che, come sostenuto dalla stessa Regione Puglia, **“le linee guida costituiscono delle mere raccomandazioni e sono prove di efficacia immediatamente cogente”**, premurandosi di specificare che le stesse non possono essere interpretate nel senso di escludere del tutto le aree agricole quali aree destinate ad ospitare impianti fotovoltaici, dovendo la Regione rispettare il limite tracciato dalle Linee guida nazionali di cui al D. M. 10 settembre 2010 (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5122).

Da quanto sopra esposto emerge come l'Ente competente all'accertamento della compatibilità paesaggistica non possa negare la compatibilità di un progetto limitandosi a richiamare i contenuti degli elaborati menzionati dall'art. 91 delle NTA, che in via generale si limitano a sconsigliare la realizzazione di impianti fotovoltaici in zone agricole. Le linee guida devono essere utilizzate, insieme alle Schede d'Ambito, quali criteri di orientamento e raccomandazione per la valutazione della compatibilità dell'impianto.

In base ai citati obiettivi specifici del PPTR:

#### ***a1.2 Obiettivi specifici del PPTR***

- *favorire la riduzione dei consumi di energia;*
- *favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio;*
- *favorire l'uso integrato delle FER sul territorio;*
- *definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili*
- *progettare il passaggio dai “campi alle officine”, favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse*
- *disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;*
- *misure per cointeressare i comuni nella produzione di megaeolico (riduzione);*
- *limitazione drastica delle zone vocate favorendo l'aggregazione intercomunale;*
- *attivare regole per le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltaico, solare termico) nelle città e negli edifici rurali;*
- *attivare azioni sinergiche e l'integrazione dei processi;*
- *sviluppare l'energia da biomasse: potature oliveti e vigneti, rimboschimenti con funzioni di mitigazione ambientale, ecc.*

Si segnala che nel caso in esame siamo in terreni a destinazione agricola ma **non si tratta di paesaggi rurali**, come definiti dal PPTR, e normato dall'art. 76 delle NTA, co 4 lett.b), per i quali sarebbe **‘disincentivata’** la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra. Pertanto non si individua la motivazione per cui non sarebbe consigliata la realizzazione di tale impianto che risponderebbe positivamente alla maggior parte dei punti elencati quali obiettivi strategici del PPTR riportati nelle Linee guida per la progettazione e localizzazione degli impianti di energia rinnovabile.

Le criticità indicate nelle Linee guida non tengono conto del Piano Agro-Solare, parte integrante del progetto, nonché del fatto che l'area sotto i pannelli, dopo la costruzione dell'impianto, sarà libera e rinverdata, **non ci sarà pertanto un consumo di suolo**, con relativa impermeabilizzazione del

terreno, ma una diversa utilizzazione con integrazione di agricoltura e solare fotovoltaico. Non ci saranno processi erosivi causati dall'impianto perché il terreno conserverà la stessa morfologia e la vegetazione sotto i pannelli garantirà l'assenza di erosione. **L'impianto non causerà snaturamento del territorio agricolo perché il terreno conserverà le proprie caratteristiche e la mancanza di disturbi meccanici permetterà di incrementare il tasso di sostanza organica del terreno, con benefici diretti sulla qualità del suolo ed indiretti, legati al sequestro di CO<sub>2</sub> atmosferica nel Carbonio stabile del suolo.** Nel complesso si può affermare che **il progetto ha una notevole valenza ecologica e di sostenibilità ambientale perché consente di ottenere energia rinnovabile conservando la potenzialità produttiva agricola del suolo.**

In merito alla **compromissione degli orizzonti visivi persistenti del PPTR** si segnala che l'impianto non risulta visibile dai centri di Ascoli Satriano e Candela, distanti 9 km. È stata effettuata un'analisi sulle visuali paesaggistiche scegliendo i punti maggiormente critici, in relazione anche alla presenza di altri impianti FER presenti nell'area oggetto di studio. L'analisi è stata effettuata con un raggio di 3 km, anche perché tale valore è indicato anche dalle linee guida della Regione Puglia come Zone di Visibilità Teorica, interno ai punti di osservazione, la distanza è compatibile con la percezione visiva dell'impianto, assumendo che ad una distanza superiore ai 2,5 km, pure in condizione di perfetta visibilità non sia più possibile percepire visivamente l'impianto, soprattutto in termini di contrasto visivo con l'ambiente circostante.

Per l'analisi di intervisibilità è stato utilizzato il DTM della Regione Puglia che ha una precisione di 5m. L'altezza dell'osservatore è stata assunta pari a 2m.

Occorre precisare che l'analisi è stata condotta tenendo conto esclusivamente della morfologia del terreno e non ha tenuto conto della schermatura della vegetazione o della presenza di edifici che avrebbero potuto ridurre la visibilità dal punto di osservazione. Sicuramente tale analisi è cautelativa rispetto alla realtà e pertanto per verificare il risultato ottenuto occorrerebbe incrociare le informazioni con il rilievo in campo. I punti di osservazione scelti nell'analisi dell'intervisibilità sono stati poi ripresi nella ricognizione fotografica: in particolare si tratta di punti lungo la SP90, SP95, SP91 ed SP97. La rete stradale presente all'interno dei 3 Km non ricade all'interno di strade paesaggistiche o panoramiche ma una semplice viabilità principale con le strade Provinciali 95, 91, 97 dove quindi si è ritenuto opportuno fare tali valutazioni.

Si riporta nella figura successiva il risultato ottenuto dall'analisi della intervisibilità.




Figura – Aree di intervisibilità (1:bassa, 2:media, 3:alta) nella Zona di Visibilità Teorica (buffer 3 km)

Le aree maggiormente visibili, come risulta anche dalla ricognizione fotografica sono l'area B e C dalle strade SP97 ed SP91. Le altre aree hanno una visibilità bassa.

Dall'analisi emerge che l'impianto risulta avere **una visibilità bassa per le aree A e D e media per le aree B e C**, come peraltro confermato dalla ricognizione fotografica. Quanto ottenuto risulta abbastanza verificabile negli scatti riportati nella relazione specialistica sugli impatti cumulativi, e riportati di seguito per comodità.

In conclusione, si può affermare che **l'impatto visivo risulta essere basso poiché i pannelli non sono concentrati in un unico punto e la morfologia ondulata è tale da rendere poco visibile l'impianto. Come emerge anche dalla ricognizione fotografica la presenza di ostacoli visivi (vegetazione naturale e manufatti) riduce ancora di più la visibilità. La morfologia semi-pianeggiante del terreno consentirà alle opere di mitigazione che verranno realizzate di schermare completamente l'impianto laddove non siano già presenti schermature naturali (vegetazione lungo le strade e filari di alberi)**. Infine si segnala che non sono presenti strade panoramiche nella zona studiata.



Figura 17 – foto dalla SP90 verso l'area A



Figura 20 – foto dalla SP 95 verso l'impianto A



Figura 24 – foto dalla SP97 verso l'impianto B



Figura 27 – foto dalla SP91 verso l'impianto C



Figura 32 – foto dalla SP97 verso l'impianto D

Di seguito si riportano i rendering con le mitigazioni da cui è visibile che, nei pochi punti più critici, l'impianto sarà perfettamente schermato e mitigato per integrarlo nel paesaggio esistente nel rispetto degli **obiettivi di qualità**, “*Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata*” e gli **indirizzi**, “*Salvaguardare gli orizzonti persistenti dell'ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR*”.

Il rendering dell'impianto A non è stato eseguito perché l'impianto non risulta visibile da nessuna strada, è schermato dall'ondulazione del terreno. È stato eseguito il rendering dell'area B e come visibile nell'immagine sotto riportata, la mitigazione con gli ulivi scherma ed integra perfettamente l'impianto nel paesaggio circostante.



**Figura 41 – Render Area B – POST OPERAM – con pannelli e recinzione e MITIGAZIONI**



**Figura 44 – Render Area C – POST OPERAM – con pannelli e recinzione e MITIGAZIONI**



**Figura 47 – Render Area D – POST OPERAM - con pannelli e recinzione e MITIGAZIONI**

Le aree C e D sono maggiormente visibili ma anche in questo caso la schermatura mitiga ed inserisce l'impianto nel paesaggio circostante.

L'impianto Agrosolare poi persegue le finalità degli indirizzi dello scenario strategico *“salvaguardare le pratiche agronomiche che favoriscono la diversità ecologica e il controllo dei processi erosivi”* nonché le direttive che mirano a favorire azioni di tutela per *“salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito”* dal momento che **la coltura scelta nelle mitigazioni è una coltura tipica del paesaggio agrario circostante, ovvero filari di alberi di ulivo**. L'impianto non va in contrasto con la *“conservazione e valorizzazione dell'edilizia ed i manufatti rurali storici diffusi”* perché le aree sono state scelte nel rispetto delle distanze imposte dalla normativa per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti FER e sicuramente nel rispetto della *“conversione multifunzionale dell'agricoltura”* per *“valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro ambientali”*.

**L'innovativo Piano Agrosolare, prevede un'integrazione del solare con l'agricoltura, svolge un'attività di supporto alla attività agricola locale stessa, come emerge dalla valutazione delle importanti ricadute economico-sociali.**

Infine è importante precisare che gli **indirizzi delle strutture e componenti ecosistemiche e ambientali** nonché gli **obiettivi di qualità delle componenti visivo-percettive** riportate nelle **Schede di Ambito** e le **disposizioni** ivi contenute **non rappresentano prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti**, bensì si traducono **in meri consigli e orientamenti** che gli enti preposti all'accertamento della compatibilità ai sensi degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR devono seguire nell'effettuare la valutazione dei progetti presentati dai privati. Quanto detto viene sancito dall'art. 6 delle NTA del PPTR, che definisce **gli indirizzi** come *“disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire”*; le direttive come disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione” che devono essere recepite per poter trovare applicazione.

Ai sensi dell'articolo in questione le uniche disposizioni del PPTR vincolanti e immediatamente cogenti sono **le prescrizioni**, che tuttavia **non sono contenute nella Scheda d'Ambito**.

Nell'accertamento della compatibilità paesaggistica non può essere negata la compatibilità del progetto limitandosi a richiamare i contenuti degli elaborati sopra menzionati, che in via generale e astratta si limitano a "sconsigliare" la realizzazione degli impianti fotovoltaici in zone agricole, in quanto un simile atteggiamento equivarrebbe a **un illegittimo divieto totale ex ante di realizzare impianti fotovoltaici in zone agricole**. Invero le disposizioni delle schede di ambito devono essere utilizzate quali criteri di orientamento e raccomandazione per valutare i progetti verificando caso per caso se rispettino quanto previsto dal PPTR ed in particolare non impattino eccessivamente sul consumo di suolo agricolo. In questo caso l'aspetto dell'Agrosolare non sembra essere stato preso in considerazione. L'impianto in oggetto non è analogo ai classici impianti fotovoltaici in fase di valutazione, sia sul piano dell'occupazione del suolo che dell'impatto paesaggistico. Tale considerazione non permette una valutazione coerente del progetto nella sua interezza e con tutte le sue peculiarità. Considerando l'impegno profuso dal proponente nella presentazione di un progetto che possa conciliare, in maniera innovativa, fotovoltaico e agricoltura questa posizione non è accettabile.

## IN CONCLUSIONE

Per quanto argomentato non si rileva l'evidente contrasto, segnalato dal MIBACT, per il progetto in esame, con la vincolistica poiché il progetto rispetta la condizione di aree NON IDONEE FER DGR 2122, come da consultazione del sito della Regione Puglia ([http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_autorizzazione\\_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122)).

In merito all'interferenza del cavidotto con la rete tratturale si segnala che **Il carattere temporaneo dell'intervento e il ripristino dello stato ante operam al termine dei lavori garantiranno l'assenza di alterazioni di carattere paesaggistico, né comprometteranno la valenza storico/culturale/paesaggistica dei siti o delle strade tra l'altro spesso riconvertiti in strada asfaltata interessata da traffico veicolare frequente.**

Inoltre non si rileva contrasto con le Schede d'Ambito e con lo Scenario strategico del PPTR, in quanto ricade in area agricola e non in paesaggio rurale, non compromette gli orizzonti visivi del PPTR ma si integra nel paesaggio, grazie alle mitigazioni, al peculiare carattere innovativo dell'integrazione del solare fotovoltaico con l'agricoltura nonché alle importanti ricadute socio-economiche del progetto che favoriscono il rispetto degli obiettivi di qualità elencati nelle Linee Guida per la progettazione di impianti FER.